



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>TRIMONTI</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE GRUTTOLA</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE SIMONE</u> | <u>GIOVANNI BATTISTA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Il Segretario della Sezione
Mariarosa Bianchino

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1927/2017
depositato il 29/12/2017

- avverso AVV.REC.CREDITO n° 251V/2017AA02220 IVA-CRED.IMP. 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:
D.F.D. COSTRUZIONI SRL
CORSO ITALIA N. 36 83030 MELITO IRPINO AV

rappresentato da:
BARONE FABIO
CORSO ITALIA N. 36 83030 MELITO IRPINO AV

rappresentante difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1927/2017

UDIENZA DEL

06/04/2018 ore 09:00

N°
381/18

PRONUNCIATA IL:

- 6 APR 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR 2018

Il Segretario

Il Segretario della Sezione

Mariarosa Bianchino

CONCLUSIONI

La società **DFD COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede in Melito Irpino (AV.9 al Corso Italia n. 36, cf. 02274810643, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. presso lo studio del rag. Castellano Vincenzo dal qual è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- 1) Di dichiarare la nullità dell'atto di recupero per infondatezza nel merito;
- 2) Annullare le sanzioni e le pene pecuniarie irrogate;
- 3) Di condannare l'Amministrazione Finanziaria, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. lgs n. 546/1992, nella misura di € 3.000,00, che si terrà di giustizia.

L'**Agenzia delle Entrate**-Direzione provinciale di Avellino, in persona del Direttore Provinciale p.t., nelle controdeduzioni ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:


- a) Rigettare il ricorso.

Spese come da nota allegata.

FATTO

L'**Agenzia delle Entrate** – Centro operativo di Venezia, in data 18.7.2017 notifica alla società **DFD COSTRUZIONI s.r.l** l'atto n. 251VI2017AA02220, codice atto: 50000712898, di recupero per indebito utilizzo in compensazione del credito IVA, anno di riferimento 2011, credito compensato 24.993,75 di cui 23.581,36 indebitamente compensato con l'applicazione della sanzione di euro 7.074,00.

La società **DFD COSTRUZIONI s.r.l** impugna l'atto di recupero chiedendone l'annullamento per avere emendata la dichiarazione in quanto erano stati commessi



degli errori. Presenta dichiarazione integrativa per la sanatoria dell'errore commesso.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino, nelle controdeduzioni allegata al fascicolo di ufficio si riporta a quanto dedotto dal Centro di Servizio di Venezia, che ha emesso l'atto impugnato. Il Centro di servizio di Venezia sostiene l'illiceità della compensazione e non poteva essere oggetto di sanatoria essendo già contestata l'infrazione.

All'udienza del 02.03.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospende l'esecutività dell'atto impugnato e fissa per la discussione del merito l'udienza del 06.04.2018, ore 9,00.

All'odierna pubblica udienza, il relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Dopo di che le parti presenti come da verbale, rappresentate come in atti, ammesse alla discussione, illustrano ampiamente le rispettive tesi ed argomentazioni ed insistono nel chiedere l'accoglimento delle contrastanti richieste conclusive sopra riportate.

Il Collegio esaurita la discussione, riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, Il Collegio ritiene di dover premettere una breve ricostruzione fattuale della vicenda, necessaria per qualificare giuridicamente i fatti di causa.

Innanzitutto, nel caso di specie, la stessa Amministrazione non contesta che vi sia un credito IVA, neanche dopo la correzione effettuata con la dichiarazione integrativa.

Tale situazione è stata ampiamente illustrata nel ricorso, al quale l'Agenzia delle Entrate non ha mosso alcuna censura.



Ribadita l'esistenza, incontestata, di un errore materiale, si osserva che il contribuente è venuto a conoscenza del predetto errore solo con la notifica dell'avviso di accertamento impugnato e che immediatamente ha provveduto alla correzione dei dati, emendando i modelli di dichiarazione IVA 2011-2012, depositati in atti telematicamente.

Considerati i fatti sopra descritti, occorre accertare la tempestività o meno delle dichiarazioni correttive operate dal contribuente e le conseguenze a essa connesse.

La Suprema Corte di Cassazione, in numerose occasioni in cui ha affrontato la questione, ha stabilito che, nel caso in cui un contribuente abbia commesso un errore, a suo danno, nella compilazione della denuncia dei redditi, può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura del rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 (ex multis, Cass. Civ. *h. 4776 del 2011).

Il Giudice di legittimità ha anche statuito che la correzione è possibile anche in sede d'impugnazione di un atto impositivo, emesso in base all'errata dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il termine previsto dal 3 comma dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui la cartella è impugnabile solo per vizi propri) , perché in questo caso non viene in rilievo un vizio della cartella ma solo un errore del contribuente (Cass. Civ. n. 26512 del 2011).

Ancora più recentemente, la Cassazione, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha stabilito che, "in tema d'imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, dall'articolo 2, comma



8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 435 del 2001), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo nel caso in cui si voglia mutare la base imponibile non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale" (Cass. Civ. n. 5852 del 2012).

Nell'orientamento della Cassazione emerge, quindi, un favore nei confronti del contribuente che commette, in buona fede, un errore, di fatto o di diritto, nella compilazione della dichiarazione e da cui sia derivato un debito tributario, in realtà non dovuto.

Tale posizione trova la sua ratio nella tutela dei principi generali dell'ordinamento tributario, ossia affidamento e buona fede (Cass. Civ. n. 11545 del 2001) e, più specificamente, nel fatto che "la dichiarazione dei redditi costituisce un atto avente natura di dichiarazione di scienza, ritrattabile ed emendabile, anche in assenza di specifica disposizione, in quanto tale facoltà del contribuente è espressione del principio costituzionale di capacità contributiva" (Cass. Civ. n. 4776 del 2011).

Considerato quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di condividere quanto esposto nel ricorso dalla società ricorrente che ha ampiamente spiegato l'errore commesso e che ha provveduto a correggerlo presentando le dovute dichiarazioni integrative.

Il Collegio, quindi, è dell'avviso che il ricorso, per la partita in contestazione, possa essere accolto, in quanto la dichiarazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale, non ha natura di atto negoziato e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio e come tale è emendabile e ritrattabile per errori commessi dal contribuente entro i termini stabiliti dall'art.43 DPR 600/73. Inoltre, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale, il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa ex art. 2 DPR 322/98, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggior pretesa



tributaria allegando errori, di fatto e di diritto, connessi alla redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

La complessità e peculiarità della materia e l'alternante giurisprudenza di merito, giustifica e impongono la compensazione integrale delle spese tra le parti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez.5

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso.

2) Compensa le spese.

Avellino li 06.04.2018

Il Relatore-Estensore

IL PRESIDENTE

(DR. GIOVANNI DE GRUTTI)

(GIUSEPPE TRIMONTI)

